

SCHEDA INFORMATIVA

Che cos'è il lavoro occasionale di tipo accessorio

E' una particolare tipologia di rapporto di lavoro, inizialmente prevista dalla Legge n. 30 del 2002, ma mai concretamente sperimentata in Italia.

La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario.

Si offrono così occasioni di impiego e di integrazione di reddito a soggetti usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro, garantite dalla copertura previdenziale e contro gli infortuni sul lavoro.

A chi è rivolta la sperimentazione 2008

La sperimentazione per l'anno 2008 riguarda l'esecuzione di vendemmie effettuate da studenti e pensionati.

Limiti economici

- **Per il datore di lavoro/committente**

Ciascun datore di lavoro, nell'ambito della sperimentazione condotta durante le vendemmie 2008, può utilizzare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio da parte di studenti e pensionati nei limiti di un tetto di spesa di **10.000 euro**.

- **Per il lavoratore/prestatore**

Per il lavoratore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a **5.000 euro** nell'anno 2008 da parte di ciascun singolo datore di lavoro.

Vantaggi

- **Per il datore di lavoro**

Il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL, per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

- **Per il lavoratore**

Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è **esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato**.

Ha, inoltre, una copertura previdenziale ed assicurativa.

Come si acquistano e si usano i voucher.

Per il "voucher telematico", in particolare, si procede così:

- **I datori di lavoro**

- **si registrano presso l'Inps.** Possono registrarsi e svolgere tutte le fasi successive tramite il numero gratuito 803.164, se già presenti negli archivi Inps, oppure tramite la procedura telematica disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione **Servizi Online – per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio**, se già provvisti di PIN, oppure presso le sedi Inps o, ancora, tramite le associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo.
- **Inviano all'Inps la richiesta di voucher** (scegliendo tra i diversi canali disponibili), che dovrà contenere dati anagrafici e codice fiscale di ogni singolo lavoratore, la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa, il luogo di svolgimento delle prestazioni e il numero di buoni presunti per ogni lavoratore.
- **versano all'Inps il corrispettivo dei voucher.** Il valore complessivo dei buoni deve essere versato dai committenti – prima dell'inizio della prestazione – tramite modello F24, indicando la causale LACC e il periodo di riferimento, oppure tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC o, infine, tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it, sezione Servizi Online – per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio con addebito su conto corrente postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-Mastercard.
- **comunicano i voucher utilizzati.** Al termine della prestazione lavorativa il datore di lavoro deve dichiarare l'entità della prestazione svolta da ciascun lavoratore. Il sistema di gestione dispone il pagamento e notifica al lavoratore – con e-mail e/o sms o per posta –

i dati relativi agli importi spettanti e alla modalità di pagamento, e trasmette un rendiconto al committente o alla sua associazione di categoria, per posta o via e-mail.

- **I lavoratori**

- **si registrano** (accreditamento anagrafico) tramite il numero gratuito 803.164, oppure via internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione **Servizi Online – per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio**, presso le sedi Inps o, infine, presso i Centri per l'Impiego, che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione.
- **ricevono da Poste Italiane la carta magnetica INPSCard**, sulla quale vengono accreditati gli importi relativi alle prestazioni eseguite.
- **riscuotono** tali importi con la carta, utilizzandola come un bancomat. La carta deve essere attivata presso un qualsiasi ufficio postale, è ricaricabile e potrà essere utilizzata anche per funzioni ulteriori. In ogni caso, se il lavoratore sceglie di non attivare la INPSCard, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, da riscuotere presso tutti gli uffici postali.
- **avranno accreditati i contributi** sulla loro posizione assicurativa presso la Gestione separata dei lavoratori autonomi.

Se si opta per il **“voucher cartaceo”**:

- **I datori di lavoro**

- **ritirano direttamente o per il tramite delle Associazioni rappresentative dei carnet di buoni (voucher)** dal 19 agosto presso le Sedi provinciali Inps di tutto il territorio nazionale esibendo la ricevuta del pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato a *Inps DG Lavoro Occasionale Acc.* (Nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, i voucher possono essere acquistati anche presso alcuni uffici postali ubicati in prossimità delle zone di vendemmia).
- **effettuano la comunicazione preventiva verso l'Inail** attraverso
 - il Contact Center Inps/Inail (803.164);
 - il numero di fax gratuito Inail 800657657indicando:
 - i propri dati anagrafici e codici fiscali;
 - l'anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale
 - le date presunte di inizio e fine dell'attività lavorativa;
 - il luogo di svolgimento delle prestazioni(in caso di modifica delle date, occorre effettuare una comunicazione di variazione).
- **intestano e consegnano i buoni acquistati ai lavoratori:**
Per intestare ogni buono occorre inserire negli appositi spazi:
 - il proprio codice fiscale;
 - il codice fiscale del prestatore destinatario;
 - la data della relativa prestazione;
 - la firma a convalida.

- **I lavoratori**

- **ricevono i buoni** dal datore di lavoro;
- **riscuotono il corrispettivo dei buoni ricevuti**, al termine delle prestazioni lavorative, presentandoli, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale.